

Punto n. 3

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIANANGELI MASSIMO DEL MOVIMENTO 5 STELLE, AD OGGETTO: DGR 1011/2013, DGR 1195/2013, DGR 1331/2014. COMPARTICIPAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

PREMESSO CHE

- il Dlgs 229/99 definisce all'art.3 septies le prestazioni sociosanitarie;
- il DPCM del 14.02.2001 è l'Atto di Indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie che stabilisce la tipologia delle prestazioni ed i criteri di finanziamento di cui le Regioni devono tener conto ne disciplinare gli interventi socio-sanitari;
- il DPCM del 29.11.2001 definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che devono essere assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale, compresi quelli dell'area socio-sanitaria;
- con l'Intesa Stato-Regioni rep.n.157/CSR del 07.09.2016 è stato approvato lo schema di decreto di aggiornamento dei LEA;
- con la Delibera di Giunta Regionale n.1011/2013 sono stati definiti gli standard assistenziali ed i criteri di rilevazione dei costi gestionali di residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitarie extra ospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale;
- con Delibera di Giunta Regionale n.1195/2013 sono state determinate le quote di partecipazione a carico dell'utente per l'accesso alle strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale;
- con Delibera di Giunta Regionale n.1331/2014 è stato ridefinito l'accordo sulle tariffe di assistenza residenziale e semi residenziale tra la Regione Marche e gli enti gestori, a modifica della DGR 1011/2013;

CONSIDERATO CHE

- con le nuove disposizioni, le persone in stato di bisogno che devono soggiornare in strutture ospedaliere specializzate ed i loro familiari (oppure, a seconda dei casi, il Comune) dovranno partecipare nella misura del 30% alla spesa per le quote di residenza, mentre in precedenza, l'intera spesa era a carico dell'ASUR;
- la quota del 30% a carico degli utenti equivale ad una cifra fra i 34 ed i 38 €/giorno, ovvero fra i 12.000 ed i 14.000 €/anno;
- al fine di sostenere l'impatto finanziario aggiuntivo a carico dell'utente/Comune a seguito dell'applicazione delle quote di partecipazione, è stata prevista la possibilità di istituire un fondo di solidarietà riservato alle persone con disabilità, quantificato in 10 milioni di euro;
- nell'ambito dell'autonomia amministrativa e regolamentare in capo agli Enti locali, i comuni possono valutare l'opportunità, nel rispetto della normativa vigente, di intervenire a sostegno dei cittadini incapienti per il pagamento totale o parziale della quota parte della retta in carico all'utente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE:**

ad intraprendere ogni azione nei confronti della Regione Marche affinché:

-celermente istituisca e renda effettivamente fruibile il Fondo di Solidarietà previsto dalla DGR 1195/2013;

- nel frattempo, sospenda l'implementazione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti;

**IMPEGNA INOLTRE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

a valutare modi e tempi di eventuali interventi a sostegno di cittadini incapienti per il pagamento totale o parziale della quota parte della retta in carico all'utente, presentando alla competente commissione consiliare gli esiti di tale valutazione entro 30gg.